



REPUBBLICA ITALIANA

Originale della sentenza	€ 224,00
Originale sentenza esecutiva	€ 224,00
Copie sentenze per notifica	€ 896,00
Diritti di cancelleria	€ 145,35
Totale spese	€ 1.489,35
Il Direttore della Segreteria	
Dott.ssa Rita Casamichele	
F.to digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Giuseppa Maneggio Presidente

dott. Giuseppina Mignemi Giudice

dott. Raimondo Nocerino Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 551/2020

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 66942 del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1. Aparo Salvatore Stefano, C.F. PRA SVT 79L21 H163Q, nato a Ragusa, il 21.07.1979 e residente in Vizzini, c/da Sovarita Nuova, s.n.c. in qualità di titolare della omonima ditta individuale, P.IVA 03510650876, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avvocato Melinda Calandra Checco con cui elett.te domicilia in Capizzi (ME), Via Sacra, n. 38;

2. Aparo Salvatore Stefano, C.F. PRA SVT 79L21 H163Q, nato a Ragusa, il 21.07.1979 e residente in Vizzini, c/da Sovarita Nuova, s.n.c. quale legale rapp.te, all'epoca dei fatti, della Società Agricola Semplice **“SOVARITA”**, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avvocato Melinda Calandra Checco con cui elett.te domicilia in Capizzi (ME), Via Sacra, n. 38

3. Società Agricola Semplice “SOVARITA”, P.IVA 05170920879, con sede legale in Vizzini, contrada Sovarita s.n.c., in persona del Suo legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale in atti, dall'Avvocato Melinda Calandra Checco con cui elett.te

domicilia in Capizzi (ME), Via Sacra, n. 38;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2020, il relatore, dott.

Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa

Marcella Tomasi e, nell'interesse dei convenuti, l'Avv. Melinda Calandra

Checco

Ritenuto in

F A T T O

I. A seguito di rituale notificazione (eseguita in data 04.06.2019 ed ai

sensi dell'art. 6 c.g.c.) dell'invito a dedurre e dell'omesso esercizio delle

facoltà difensive ad opera degli invitati, con l'atto introduttivo del giudizio,

depositato l'11.12.2019 e notificato il successivo 19.12.2019 (anch'esso ai

sensi dell'art. 6 c.g.c.) in uno al pedissequo decreto presidenziale di

fissazione di udienza al 13.05.2020, la Procura presso questa Sezione

Regionale ha evocato in giudizio il Sig. APARO Salvatore Stefano - nella

qualità di titolare della omonima ditta individuale e di legale rappresentante

della società agricola "SOVARITA" "*all'epoca dei fatti*" contestati - nonché

la stessa compagine sociale agricola, per sentirne affermare, di ciascuno e

nei termini di seguito esplicitati, la responsabilità amministrativa.

II. In citazione, si premette che l'azione del Requirente ha preso avvio

dalla segnalazione di danno erariale del 03.05.2018 trasmessa all'Ufficio di

Procura da parte del Nucleo Operativo della Compagnia della Guardia di

Finanza di Caltagirone, il cui operato investigativo avrebbe consentito di

disvelare l'indebita percezione di finanziamenti comunitari, a carico del FEAGA, da parte della ditta individuale APARO Salvatore Stefano (relativamente alle campagne agricole dal 2008 al 2014 e per un ammontare pari ad euro 167.271,80), nonché da parte della Società semplice Agricola Sovarita (relativamente alle campagne agricole dal 2015 al 2017 e per un importo pari ad 61.002,08). L'indebito importo complessivamente erogato ai convenuti, pari ad euro 228.273,88, integra, secondo l'atto introduttivo, la partita di danno erariale contestabile, stante l'integrale ripetibilità dell'*indebitum perceptum* a motivo dell'accertato superamento – per ciascuna domanda di pagamento annuale (d'ora in poi DUP) presentata in occasione delle campagne agricole dal 2008 al 2017 – della soglia comunitaria di tolleranza delle irregolarità dichiarative ammissibili fra superficie “*determinata*” e superficie “*dichiarata*”, ossia del delta, fra i due parametri, sancito *ex iure* nella misura non superiore al 5% ovvero all'ettaro (ex art. 60 co. 1 del regolamento CE 1122 del 30 novembre 2009). Secondo l'impianto accusatorio, peraltro, l'illecito incameramento dei contributi comunitari per cui è processo, ad opera di entrambi i percettori, avrebbe il proprio denominatore comune nella fraudolenta attività dichiarativo-documentale posta in essere dal Sig. APARO Salvatore Stefano. Questi - replicando un identico *modus procedendi* a proposito di ciascuna campagna agricola, ora quale titolare della omonima ditta individuale (quanto alle campagne annuali dal 2008 al 2014), ora quale legale rappresentate della Società semplice Agricola Sovarita (in ordine alle campagne annuali dal 2005 al 2017) – avrebbe infatti confezionato tutte le domande uniche di pagamento presentate all'AGEA dichiarando falsamente di essere

proprietario o, comunque, di avere la disponibilità di determinati terreni nel Comune di Vizzini, nonché producendo falsi contratti di affitto di fondi rustici, sì da rappresentare surrettiziamente l'aumento dell'estensione complessiva della superficie aziendale ammissibile a contributo. L'atto di citazione - precisato che per i fatti per cui è processo pende, nella fase delle indagini preliminari, procedimento penale RGN 1778/2016 - dettaglia inoltre: **(i)** gli estremi catastali identificativi dei terreni (pp. 3 e 4) che, in quanto parte del demanio del Comune di Vizzini, sarebbero stati falsamente dichiarati dall'APARO come in sua proprietà, nonché di quelli, in aliena proprietà pubblica (del Comune di Vizzini) o privata, che avrebbero formato oggetto dei pretesi falsi contratti di affitto di fondo rustico registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Lentini (al n. 1162, della Serie 3 del 27.12.2012 e al n. 276, serie 3, del 26.02.2013); **(ii)** l'incidenza percentuale (pp. 4 a 7), riconducibile al presunto falso dichiarativo-documentale ascrivito all'APARO, sull'estensione degli appezzamenti valorizzati in ciascuna domanda unica di pagamento ai fini della percezione del contributo AGEA; **(iii)** gli esiti investigativi (pp. 7 a 11), cui sarebbe pervenuta la Tenenza della Guardia di Finanza di Caltagirone, atti a suffragare la dedotta falsità dichiarativo-documentale (*id est*, note del Comune di Vizzini prot. n. 4942/1102/U.T del 12 marzo 2018 e prot. n. 5086/1137/UT del 13 marzo 2018; denuncia di reato Cirnigliaro/Scippa dell'08 giugno 2016; dichiarazioni SIT dei Sigg. Alfieri Giovanni, Ausilio Giuseppe, Giuarrusso Paolo, Vaina Giuseppa, Arnone Gaetano, Pernagallo Giuseppa Sonia, La Ferlita Francesco, Bufalino Giuseppe). Il Requirente, inoltre, previa sintetica ricostruzione del quadro normativo, individua nel dolo l'elemento

psicologico che connoterebbe la condotta antiggiuridica contestata, evidenziandosi, in citazione, come il *modus operandi* descritto sia idoneo a perfezionare l'occultamento doloso del danno. L'atto introduttivo conclude, in conseguenza, richiedendo che l'adita Corte pronunzi condanna, in favore di AGEA, al pagamento della somma complessiva di € 228.273,88 (euro duecentoventottomila duecentosettantatre/88), di cui euro 167.271,80 a carico della ditta individuale Aparo Salvatore Stefano ed euro 61.002,08 a carico della Società Agricola Sovarita in solido, tale ultimo importo, con il sig. Aparo Salvatore Stefano, amministratore della società all'epoca dei fatti, oltre, per entrambe le voci di danno, rivalutazione, interessi e spese del presente procedimento, queste ultime, a favore dello Stato.

III. L'udienza del 13.05.2020, fissata in origine con il decreto presidenziale ex art. 88 co. 1 c.g.c., veniva poi rinviata - in forza di successivo provvedimento presidenziale, adottato in pari data ed in ragione della nota pandemia da Covid -19 - all'udienza 23.09.2020, in vista della quale tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio tempestivamente, giusta comparsa collettiva del 02 settembre 2020 e col patrocinio dell'Avv. Melinda Calandra Checco cui, *uno actu*, essi hanno conferito procura speciale.

IV. Con il proprio mezzo difensivo, i convenuti, che avevano già provveduto ad acquisire in precedenza la documentazione di causa, eccepiscono preliminarmente l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, evidenziando che, nel caso di specie, l'esistenza di uno specifico potere di controllo in capo ad AGEA sulla domanda unica di pagamento escluderebbe in radice la configurabilità dell'ipotesi normativa dell'occultamento doloso,

risultando perciò maturato il termine prescrizione quinquennale, decorrente dalla erogazione dei contributi (*“avvenuta in un arco temporale ricompreso tra il 31/12/2008 al 31/01/2013”*), già in data anteriore alla notificazione dell’invito a dedurre avvenuta il 04 giugno 2019. A conclusioni non dissimili si dovrebbe giungere – a detta dei convenuti – pur quando si aderisca all’orientamento più rigoroso che identifica il *dies a quo* del quinquennio prescrizione nella *“data della scoperta del danno, coincidente con la denuncia presentata in data 08/06/2016”*; ciò in quanto implausibile dovrebbe dirsi l’affermazione dell’Ufficio di Procura a proposito della (ancora) attuale pendenza del *“proc. pen. n. 1778/2016 R.G.N.R. per truffa aggravata”*. Dal che, si aggiunge, dovrebbe piuttosto ritrarsi la conclusione che, in realtà, *“nessun esercizio formale dell’azione penale e/o atto conclusivo dell’attività d’indagine, idoneo a compendiarne gli esiti è mai intervenuto nel caso concreto”*. In via di subordine, secondo i convenuti, andrebbe pertanto dichiarata prescritta l’azione recuperatoria relativamente alle erogazioni percepite nel quinquennio anteriore alla denuncia. Nel merito, i comparenti contestano le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Caltagirone e le inferenze che l’Ufficio di Procura ne ha tratto in punto di articolazione del costruito accusatorio, operando, a tale fine, un’analisi autonoma delle vicende afferenti ai due percettori. In ordine alla ditta individuale Aparo Salvatore Stefano, essi, anzitutto, contrappongono una prospettazione difensiva in base alla quale non corrisponderebbe al vero che il Comune di Vizzini - sì come dallo stesso affermato nelle note trasmesse ai militari della Guardia di Finanza - non avesse mai disposto degli appezzamenti che si assumono

ricadenti nella sua proprietà demaniale (come tale, dunque, indisponibile); perché, anzi e diversamente, le ispezioni catastali depositate in atti, dimostrerebbero che l'Amministrazione comunale ne avrebbe senz'altro disposto, trasferendoli ai cd. "livellari", pur continuando a mantenere in capo a sé la titolarità dei "diritti del concedente". Ciò che dimostrerebbe – ed è questo il punto centrale della difesa dei convenuti – il trapasso dei fondi comunali dal regime del demanio indisponibile a quello del patrimonio disponibile. In conseguenza di questa premessa, i convenuti osservano che sarebbe accaduto che i livellari, a loro volta, abbiano disposto dei medesimi terreni, sicché molti degli appezzamenti in proprietà comunale avrebbero formato, nel tempo, oggetto di possesso *ad usucapionem*. La descritta situazione, si legge in memoria, avrebbe appunto riguardato il Sig. Aparo Salvatore Stefano (ed il suo dante causa Giuseppe Aparo, del quale il convenuto avrebbe infatti ereditato il possesso *ad usucapionem*). Questi, con un ricorso iscritto al n. 197/08 e depositato presso la (soppressa) Sezione Distaccata di Grammichele del Tribunale di Caltagirone il 25.07.2008, avrebbe perciò adito il G.O. onde fosse accertato il suo diritto di proprietà per intervenuta usucapione, ai sensi della legge 10/05/1976 n. 346 e dell'art. 1159 bis c.c., sull'insieme delle particelle ivi indicate e corrispondenti a quelle che l'Ufficio di Procura ritiene, erroneamente, di proprietà demaniale del Comune di Vizzini. Secondo l'assunto dei comparenti, inoltre, sarebbero già transitate nel patrimonio della famiglia Aparo, in virtù di titoli regolarmente trascritti e depositati in atti, un numero altro di particelle (n. 60 del foglio 65; n. 46 del foglio 64; n. 31 del foglio n. 31; n. 95 e 96 del foglio 66; n. 55 del foglio 66; nn. 32 e 35 del foglio n. 65) che, in modo parimenti

erroneo, il Requirente assume come parte del demanio del Comune di Vizzini. Quanto alla ulteriore contestazione mossa in citazione, e concernente la pretesa falsità dei contratti di affitto utilizzati dal convenuto, si espone variamente ma dettagliatamente in memoria che, per le particelle che ne formano oggetto (indicate alle pp. 10 a 14), o non sarebbero stati condotti seri accertamenti per revocare in dubbio la genuinità dei rapporti contrattuali intervenuti con i soggetti legittimati; o che (cfr. part. Ila n. 39 del foglio 66), erroneamente, se ne seguiti ad affermare in citazione la proprietà del Comune di Vizzini a dispetto di precise risultanze documentali; o, ancora, che, in relazione ad altre particelle, esisterebbero le prove, versate in atti, del pagamento dei canoni e, dunque, degli stessi contratti di affitto; o, da ultimo, che l'esiguità dimensionale di alcune, diverse, particelle sarebbe comunque tale da non intaccare la legale percezione del premio comunitario.

Relativamente alla posizione della Società Agricola semplice Sovarita, si espone, anzitutto, come non abbiano formato oggetto di utilizzazione - contrariamente all'assunto accusatorio - né il contratto di affitto di fondo rustico, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lentini il 27/12/2012, al n. 1162 della serie 3, né il contratto di affitto di fondo rustico, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lentini, il 26/02/2013, al n. 276 della serie 3. Come risulterebbe infatti dai fascicoli aziendali confezionati per le campagne agricole 2015-2017, i contratti di affitto utilizzati dalla società agricola semplice corrispondono a quelli acquisiti al prot. AGEA n. CAA2890.2014.0000529 e n. CAA2890.2014.0000541. Correlativamente, si deduce che il primo sinallagma riguardi fondi (classificati catastalmente come segue: Foglio 66 particelle 46, 53, 54, 56, 51, 52, 86, 59, 37, 38 , 32,

33, 60, 76, 46, 4, 68, 64, 91; Foglio 107 particelle 70, 72, 69; Foglio 39 particelle 76, 77, 84, 86; Folio 73 particelle 3, 31; Foglio 95 particelle 179 e 180; Foglio 64 part. 69, 64, 68, 91; Foglio 65 particelle 7, 16, 22, 23, 54, 5, 32, 35; Folio 86 particella n. 5) in proprietà non del Comune di Vizzini ma dello stesso Aparo Stefano Salvatore e di alcuni suoi parenti ed affini, sì come proverebbero i titoli di provenienza versati in atti (all. 16, 17, 8, 18 e 19). In ordine al secondo contratto di affitto, si deduce in memoria che lo stesso avrebbe ad oggetto i terreni del richiamato ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione. In ragione della corretta identificazione dei contratti di affitto fondanti la disponibilità dei beni in capo alla Sovarita Società Agricola semplice, sarebbe da escludersi, conclusivamente, ogni giudizio di fondatezza dell'impianto accusatorio. Predicata, sotto vari profili, l'assenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave in relazione a tutti i comparenti, questi ultimi concludono per il loro proscioglimento da ogni addebito, solo subordinatamente instando per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio nelle more della definizione, da parte del G.O., del giudizio civile iscritto al n. 197/08, nonché, in via altrettanto subordinata, per l'uso del potere riduttivo da parte dell'adita Corte.

V. All'udienza del 23.09.2020, il P.M. si riportava alle conclusioni rassegnate in atti e lo stesso facevano i convenuti, dopo essere stati ammessi, col consenso dell'Ufficio di Procura, a depositare in atti copia degli assegni bancari, alcuni dei quali richiamati in memoria, *medio tempore* estratti presso il competente Istituto di credito.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio dà atto della piena integrità del contraddittorio. Deve riconoscersi, infatti, valore sanante (ex artt. 48 co. 1 e 44 co. 2 c.g.c., in linea con l'art. 156 co. 3 c.p.c.) alla tempestiva costituzione di tutti gli evocati in giudizio rispetto alla registrata irritualità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del Sig. Aparo Salvatore Stefano, laddove questi risulta evocato in giudizio, *nella* qualità (*recte, per* la qualità) di “*amministratore della società all'epoca dei fatti*”. Sul punto, si osserva che, dalla lettura complessiva e sistematica dell'atto di citazione, risulta, in modo meridiano, che l'Ufficio di Procura abbia citato nel presente giudizio tre “soggetti”: a) il Sig. APARO Salvatore Stefano nella qualità di titolare della omonima ditta individuale [e, dunque, la ditta stessa, attesa la nota “indistinzione” fra ditta individuale e suo titolare ai fini sostanziali e processuali (*ex plurimis*, cfr. Cass, Lav. n. 3052/2006; Cass., sez. I, n.8784/98; Id., n. 11122/1994; Id. n. 1571/1977, Id. n. 2621/1976)]; b) la Società semplice Agricola “SOVARITA”, in persona del legale rapp.te p.t.; c) il Sig. APARO Salvatore Stefano “(*nonché*) *nella qualità di legale rappresentante della società agricola “SOVARITA” all'epoca dei fatti*”. Quest'ultimo, segnatamente, viene dunque chiamato nel presente giudizio (anche) in proprio, cioè come persona fisica che ha rivestito la qualità di rappresentante legale, “*all'epoca dei fatti*”, della compagine sociale “Sovarita” (“*per*” la qualità e non solo, dunque, “*in*” qualità): del che non può dubitarsi quando si consideri che, di esso Sig. Aparo e relativamente alla partita di danno cagionata dalla Società Agricola Sovarita, viene domandata la condanna in solido con la stessa società agricola percettrice che, appunto, egli legalmente rappresentava *ratione temporis* (fra il 2015 ed 2018). Ciò

precisato, risulta dagli atti di causa che il Requirente abbia proceduto, in data 19.12.2019, alla notificazione dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza agli indirizzi pec, rispettivamente, della ditta individuale APARO Salvatore Stefano e della Società Agricola "SOVARITA" (assoggetta, per l'ipotesi di notificazioni non telematiche, al paradigma dell'art. 145 c.p.c.), conseguendone la piena ritualità delle medesime alla stregua del combinato disposto dell'art. 6 co. 4 c.g.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, e del D.P. Corte dei conti del 21.10.2015.

In ordine al Sig. APARO Salvatore Stefano – allorché evocato nei sensi sopra chiariti – questi, invece, non risulta destinatario – sì come avrebbe dovuto essere – di notificazione effettuata ai sensi degli artt. 138 e ss. c.p.c. ovvero presso domicilio digitale intestato alla persona fisica e, del pari, risultante da pubblici elenchi. Non di meno – ed è questo il punto centrale della questione – (specie) la notificazione telematica effettuata al titolare della ditta individuale, anche per la ragione che nella pertinente relata si fa più onnicomprensivo riferimento al Sig. APARO Salvatore Stefano (non specificandone la qualità), viene bensì eseguita in luogo diverso da quello normativamente prescritto ma, in ogni caso, riferibile (anche) alla persona fisica del Sig. APARO Salvatore Stefano: il che, se esclude la ricorrenza, nella specie, di una ipotesi di notificazione materialmente o giuridicamente inesistente, radicando, al più, l'ipotesi di una notificazione nulla, rende pienamente operativo il principio del "*raggiungimento dello scopo*" compendiato dagli artt. 48 co. 1 e 44 co. 2 c.g.c., in linea con l'art. 156 co. 3 c.p.c. (Cass., sez. I, n.26430/2019). Nel caso che occupa, il principio in discorso trova plastica attuazione alla stregua della costituzione in giudizio

di tutti i convenuti. In linea con la *vocatio in ius* del P.M contabile, infatti, nella memoria del 02 settembre 2020, si legge – in piena coerenza con l’epigrafe della comparsa di costituzione e con la procura versata in atti – che “*con il presente atto si costituisce [a] il Sig. Salvatore Aparo Salvatore quale titolare della omonima ditta individuale e [b] legale rappresentante della Società Agricola Sovarita, nonché [c] la Società agricola “Sovarita”, in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore*”.

2. Pur non essendo revocata in dubbio dalle parti, il Collegio, al trattarsi di questione rilevabile d’ufficio, deve ribadire – in linea con il costante orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., fra le più recenti decisioni di questa Sezione, C. conti, Sez. Giur. per la Regione siciliana n. 955/2019; Id., n. 186/2020; Id. n. 368/2020, ciascuna con ampi richiami giurisprudenziali) cui, per quanto necessario, si opera dunque rinvio ex artt. 39 c.g.c. ed art. 17 co. 1 all. 2 al d.lgs. 174/2016 - la sussistenza della propria *potestas iudicandi* in relazione presente vicenda contenziosa. Quest’ultima, segnatamente, si inserisce, nella materialità dei fatti contestati dalla Procura, nel sistema di erogazione di risorse pubbliche, il quale si connota per la circostanza che la pubblica amministrazione individua delle finalità da raggiungere attraverso un programma realizzato con l’utilizzo delle risorse pubbliche da parte dei soggetti privati percettori delle stesse. Sulla base di questa premessa, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Corte dei conti rimarca, univocamente, la sussistenza della giurisdizione della Giudice contabile, tanto nei confronti privato percettore dei contributi (*ex plurimis*, cfr. Cass., sez. un., 11185/2018; Cass., sez. un., n. 12086/2016; Cass., sez. un., 9963/2010) – nella specie, individuato dal

Requirente nella ditta individuale Aparo Stefano Salvatore e nella Società

Semplice Agricola Sovarita - quanto nei riguardi direttamente di chi (il Sig.

Aparo Stefano Salvatore, legale rappresentante della compagine sociale

agricola, secondo l'impianto accusatorio) abbia distratto le somme oggetto

del finanziamento percepito ovvero abbia posto "*in essere i presupposti per la*

sua illegittima percezione" (cfr., già, Cass. sez. un., n. 5019/2010). Tale

ultima evenienza, in effetti, integra la *causa petendi* che fonda, nell'atto

introduttivo del giudizio, la evocazione a processo del Sig. Aparo Stefano

Salvatore, responsabile secondo l'Ufficio di Procura di aver proceduto al

confezionamento di dichiarazioni/documentazione false/fraudolente,

preordinate a creare le condizioni della indebita percezione dei contributi

pubblici.

3. Benché domandata solo in via subordinata dai convenuti, il Collegio – cui

competete di graduare l'ordo *questionum* agitate in giudizio, secondo la

progressione logico-giuridica posta dall'art. 101 co. 2 c.g.c. (su cui, per tutte,

cfr. C. conti, Sezione II Giur. Centrale di Appello, n. 87/2020, nonché, già

ante codicem, Cass. civ. S.U. n. 29/2016; Id. n. 26242/ 2014; Corte dei conti,

Sez. II Giur. Centrale d'Appello, 11.02.2016 n. 138) – deve farsi carico di

esaminare la richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c. del presente giudizio

nelle more della definizione del giudizio civile per accertamento di proprietà

per usucapione proposto dal Sig. Aparo (recante R. G. n. 197/08 ed

asseritamente pendente "*presso la soppressa Sezione Distaccata di*

Grammichele del Tribunale di Caltagirone"). L'istanza *de qua* non merita

favorevole seguito. Questa Corte ricorda, preliminarmente, che "*la*

sospensione necessaria [ex art. 106 c.g.c.] *deve essere ordinata se la*

*decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di un’altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi del conflitto di giudicati” (ex ceteris, C. conti, SS. RR., ord. n. 8/2018; Id. n. 4/2018; Id. n. 3/2018; id., 8 marzo 2018, n. 2 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso che occupa, come si vedrà (cfr. *infra* al 5.2.I.), oltre a ritenere non provata la pendenza della causa civile pregiudicante, con conseguente assorbimento del tema posto dai convenuti, il Collegio è dell’opinione che ricorrano elementi di fatto e di diritto – oggetto di successivo richiamo – che escludano la riconoscibilità alle questioni sollevate nel giudizio civile il carattere di “*indispensabile antecedente logico-giuridico*” rispetto a quelle che, in questa sede, si è chiamati a divisare, stante, non da ultimo, la maggiore ampiezza della prospettazione di parte attrice che contesta la pretesa falsità di contratti di affitto rustico in alcun modo interessati dal giudizio civile.*

4. Destituita di fondamento è l’eccezione preliminare di merito di prescrizione dell’azione recuperatrice sollevata dai convenuti. Al riguardo, il Collegio deve chiarire anzitutto che la pendenza, nella fase delle indagini preliminari, del procedimento penale n. 1778/2016 (cfr. riscontro della Procura della Repubblica allegato alla informativa della GDF prot. 167832/2019 del 21.03.2019: all. 4 alla citazione) è attestata, come emerge

dagli atti di causa, dal Procuratore della Repubblica sulla base della richiesta di dati ed informazioni (cd. Mod. 21) rivoltale, per ragioni di giustizia, dalla GDF su istanza del P.M. contabile. Ne consegue – ai sensi dell’art. 335 c.p.p. e 110 *bis* disp. di coord. e transitorie al c.p.p., letti in relazione all’art. 2699 c.c. – che l’attestazione *de qua*, formata dal Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle funzioni, fa fede fino a querela di falso della circostanza che il registro delle notizie di reato effettivamente contenga i dati attestati. Orbene, tale circostanza, anche a prescindere dalla sua fede privilegiata, rende all’evidenza recessiva – integrando, infatti, argomento di prova che il Collegio ritiene di porre comunque a fondamento del suo convincimento – la generica obiezione svolta dai convenuti in ordine alla inverosimiglianza (*sic*) della pendenza del procedimento penale, specie perché i convenuti avrebbero potuto agevolmente provare il contrario, avvalendosi dello stesso strumento normativo ex art. 335 c.p.p. In costanza di tale situazione, il Collegio non può che fare proprio l’orientamento giurisprudenziale (C. conti, II Sez. Giur. Centrale di Appello, n. 74/2020; Id., Sez. I, sent. n. 140/2018; Id., Sez. I, n. 169/2017; Id. Sez. I, n. 261/2011; Id., Sez. III, nn. 72 e 75/2014; per la giurisprudenza di questo Giudice, cfr. C. conti, Sez. Giur. per la Regione siciliana, n. 216/2016) per il quale l’occultamento doloso del danno – da intendersi quale “*obiettivo impedimento ad agire di carattere giuridico e non di mero fatto*” (C. conti, I Sez. Giur. Centrale di Appello, n. 498/2015; Id., III Sez. Giur. Centrale di Appello, n. 182/2013) – sussiste *in re ipsa* ogni volta che ricorra una fattispecie di fatto delittuoso foriera di danno erariale. In conseguenza, la data di “*scoperta del danno*” (ex art. 1 co. 2 L. 20/94) si identifica, secondo condivisa linea esegetica, con la qualificazione giuridica

dei “fatti materiali dannosi aventi rilevanza penale” e, dunque, “... - normalmente- al momento dell’emissione del rinvio a giudizio in sede penale (per cui scatta l’obbligo di informativa ai sensi dell’art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p.)....irrilevante essendo un’eventuale e mera notizia del fatto –anche in capo ad altri soggetti, per esempio lo stesso Ente danneggiato-, ovvero precedenti indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti medesimi e delle componenti del danno (sul punto Corte dei conti, SS.RR., n. 3 del 15.2.1999, I Sez. n. 256/2011, n. 651/2009, e n. 508/2008, III Sez. n. 747/2010)” (da ultimo, cfr. C. Conti, II Sez. Giur. Centrale, n. 74/2020).

Poiché, nella specie un tale atto difetta, è, al più, alla trasmissione della segnalazione all’Ufficio di Procura della *notizia danni* del 03.05.2018 che il *dies a quo* del termine quinquennale di prescrizione deve farsi risalire. Del resto, ed in modo convergente, autorevole orientamento del Giudice locale di Appello (C. conti, Sez. Giur. d’Appello per la Regione Siciliana, sent. n. 29/A/2020; ma pure, C. conti, Sez. I Giur. Centrale d’Appello, n. 241/2020), formatosi in relazione a fattispecie omologa alla presente, conferma che tale debba essere comunque considerato il termine iniziale di prescrizione, in *subiecta materia*, quando ricorrano “comportamenti fraudolenti ... consistiti nell’inoltrare alla PA domande per la concessione dei contributi basate sui contratti con firme apocrife e su false dichiarazioni in ordine alla disponibilità di appezzamenti di terreno... erano di per sé finalizzati ed idonei non solo a trarre in errore l’Amministrazione erogatrice dei contributi ma anche ad impedire o, quanto meno, a rendere difficoltosa l’individuazione di colui che aveva arrecato danno alle pubbliche finanze”.

La fraudolenta attività dichiarativo-documentale contestata esclude, infatti ed

ai fini che qui occupano, che la sussistenza di attribuzioni di controllo in capo all'Amministrazione danneggiata o a diversa Amministrazione possa invocarsi per escludere l'occultamento doloso del danno. Da ultimo, fermo quest'ultimo, ove la "scoperta" fosse da ricondursi alla presentazione della denuncia rassegnata dai Sigg. Cernigliario e Scippa in data 08.06.2016, e raccolta dalla GDF di Caltagirone, non di meno il decorso prescrizione sarebbe stato validamente interrotto (ex art. 66 c.g.c) in forza della rituale notificazione dell'invito a dedurre eseguita in data 04.06.2019.

5. Nel merito, il Collegio è dell'opinione che la domanda attorea sia fondata e che vada integralmente accolta, pur con le doverose precisazioni, in fatto ed in diritto, che si vanno ad esporre.

5.1. Nel rilevare che la difesa dei convenuti contesta, partitamente, i fatti costitutivi della domanda articolata dall'Ufficio di Procura, peraltro con corposa documentazione, questa Corte ritiene utile svolgere alcuni chiarimenti d'insieme, funzionali a rendere pienamente intellegibile il percorso argomentativo che fonda la decisione.

5.1.1. Il primo chiarimento attiene alla individuazione delle macro-questioni ritualmente poste dalle parti alla cognizione del Collegio - ciascuna feconda, a sua volta, di ulteriori micro-questioni - le quali possono sintetizzarsi segue:

a) fondatezza o meno della tesi dell'acquisto della proprietà per usucapione, da parte del Sig. Aparo Stefano Salvatore, dei terreni che l'Ufficio di Procura riconduce al demanio del Comune di Vizzini. Questa specifica tematica verrà delibata *infra* sub 5.2.I. e, anticipando le conclusioni cui perverrà l'accertamento giudiziale condotto sul punto, si dirà subito che, secondo questa Corte, risulta dichiarata fraudolentemente la disponibilità

giuridica delle particelle identificate, come demaniali, a pag. 3 dell'atto di citazione e, tanto, sia da parte della ditta individuale Aparo Stefano Salvatore, in relazione alle campagne agricole dal 2008 al 2013, sia ad opera della Società Agricola Semplice Sovarita quanto alle campagne agricole dal 2015 al 2017;

b) Fraudolenta “utilizzazione” o meno delle particelle oggetto di contratto di affitto di fondo rustico registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lentini il 27/12/2012, al n° 1162 della serie 3. La disamina di questa ulteriore questione sarà scrutinata *infra* al punto 5.2.II. e condurrà il Collegio ad affermare che l'indisponibilità giuridica dei fondi riguarda le sole particelle del foglio di mappa n. 107 particelle 163 e 237, discendendone la fraudolenta utilizzazione delle stesse, ad opera della (sola) ditta individuale Aparo Stefano Salvatore, per complessive ha 1,23, nelle DUP presentate in relazione alle campagne agricole 2013 e 2014;

c) Fraudolenta utilizzazione o meno delle particelle oggetto di contratto di affitto di fondo rustico registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lentini il 4 26/02/2013, al n° 276 della serie 3. Il tema in discorso sarà diviso *infra* al punto 5.2.III. Come si spiegherà, Il Collegio ritiene che solo per parte dei terreni oggetto di questo contratto sia stata raggiunta la prova del fatto che essi siano stati fraudolentemente dichiarati in propria disponibilità giuridica ad opera della (sola) ditta individuale Aparo: ciò, in particolare, per complessive ha 5,95, relativamente alla campagna agricola 2013, e per ha 4,85 in relazione alla campagna agricola 2014.

5.1.2. Il secondo chiarimento riguarda, sulla base di distinti profili, la corretta qualificazione della domanda attorea, da operarsi ai sensi del

combinato disposto delle previsioni dell'art. 86 co. 2 lett. c) ed f) c.g.c., letto in relazione al successivo comma 6 dello stesso articolo. In quest'ottica, e con riferimento specifico ai terreni oggetto del contratto di fondo rustico registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lentini il 27/12/2012, al n° 1162 della serie 3, devono intendersi contestati ai convenuti, come fraudolentemente dichiarati in propria disponibilità giuridica, esclusivamente quelli identificati al foglio di mappa n. 66 e particella 39 foglio di mappa n. 107 particelle 163 e 237 (*in terminis*, cfr. pag. 3 dell'atto di citazione). Questa precisazione s'impone – specie a garanzia del diritto di difesa, di cui il potere ufficioso ex art. 86 co. 7 costituisce espressione – sul presupposto che, a pag. 8 della medesima citazione e a suffragio della prospettazione attorea (“*i fatti riportati risultano puntualmente accertati e provati*”), risulta richiamata la “*nota prot. n. 4942/1102/U.T del 12 marzo*, [con cui il Comune] *ha comunicato che “gli immobili riportati nel N.C.T. del Comune di Vizzini al foglio 63, particella 33, al foglio 64, particella 38, foglio 65, particella 18, foglio 74, particella 15, siti in Contrada Sovarita...*”. Questa nota, segnatamente, allude ai cespiti in proprietà pubblica non demaniale del Comune di Vizzini, oggetto a loro volta – secondo le indagini condotte dalla GDF – del contratto di affitto di fondo rustico citato in rubrica. Tuttavia, il riferimento effettuato in citazione alla nota *de qua* ed agli appezzamenti ivi riguardati deve essere correttamente letto nel prisma della “*indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda*” [art. 86, co. 2 lett. f) c.g.c.], in quanto, nella esposizione dei fatti [art. 86 co. 2 lett. e) c.g.c.)], i fondi *de quibus* – pur astrattamente parte del richiamato contratto di locazione – non risultano sussunti, con (doverosa e) sufficiente specificità, nella

contestazione attorea. L'esito di questa operazione qualificatoria della domanda introduttiva, condotta sulla base della lettura sistematica dell'atto introduttivo, induce conclusivamente a ritenere estranea al *thema decidendum* la sorte delle particelle sub "foglio 63, particella 33, al foglio 64, particella 38, foglio 65, particella 18, foglio 74, particella 15, siti in Contrada Sovarita". Secondo la medesima traiettoria argomentativa, il Collegio esclude che la contestazione del Requirente si appunti sulla particella identificata foglio n. 74, particella 2. Quest'ultima è sì richiamata, agli effetti dell'art. 86 co. 2 lett. f) c.g.c., a pag. 8 della citazione, ma, del pari, non è sussunta nella esposizione dei fatti ex art. 86 co. 2 lett. e): di talché il destino di tale particella – peraltro non oggetto di alcuno dei contratti di affitto di fondo rustico evocati dall'Ufficio di Procura e contestati come falsi – deve dirsi anch'esso estraneo al *thema decidendum* del giudizio. Da ultimo, il Collegio chiarisce che lo scrutinio in ordine alla fraudolenta utilizzazione delle particelle oggetto dei contratti di fitto di fondi rustici di cui al precedente punto 5.1.1. lett. b) e c), sollecitato dalla domanda attorea, non potrà che limitarsi alle campagne agricole 2013 e 2014 (come sopra anticipato) ed alla posizione della ditta individuale Aparo Stefano Salvatore (da cui risultano effettivamente utilizzati). Appare infatti fondata l'obiezione svolta dai convenuti, sia pure di ordine formale, per la quale la Società Agricola Semplice Sovarita, nelle DUP da essa presentate, non abbia fatto utilizzazione di quei contratti di fitto quanto di diversi titoli (intervenuti, si afferma, tra parti diverse) e meglio corrispondenti a quelli acquisiti al prot. AGEA n. CAA2890.2014.0000529 e n. CAA2890.2014.0000541. Tali ultimi protocolli AGEA descrivono infatti, nei fascicoli aziendali della

Società Agricola Semplice Sovarita per gli anni 2015 al 2017, due ulteriori e distinti rapporti di fitto, entrambi con durata dal 01.05.2014 al 31.12.2021 (dei quali alcuna delle parti, inoltre, dà evidenza in atti), e che, per tale ragione, non possono coincidere con quelli (in via esclusiva) contestati dal Requirente. Questi ultimi, invero, hanno durata, rispettivamente, dall'01.12.2012 al 30.11.2015 (quello rep. 1162/2012) e dal 01.02.2013 al 31.01.2020 (quello rep. 276/2013). La diversità dei titoli è confermata, esemplificativamente, dalla circostanza che i fondi di cui al foglio 107 part.lle n. 163 e 231 in proprietà la Ferlita, pur costituendo oggetto del contratto di fitto rep. N. 276/2013 (contestato come falso dalla Procura) non formano oggetto, per converso, dei fascicoli aziendali presentati, per gli anni 2015-2017, dalla società semplice Sovarita. Detto in estrema sintesi, la diversità ontologica che corre fra i contratti di fitto prot. AGEA n. CAA2890.2014.0000529 e n. CAA2890.2014.0000541 (utilizzati dalla compagine agricola semplice per le campagne agricole 2015-2017), rispetto a quelli contestati come fraudolenti dall'Ufficio di Procura e meglio indicati al superiore punto 5.1.1. lett. b) e c), ridonda processualmente nella impossibilità per il Collegio di divisare la genuinità anche dei primi - pur non potendosi escludere, in tesi, né la falsità pure di essi né la circostanza che i due gruppi di contratti facciano talora riferimento alle stesse particelle (cfr. i rilievi contenuti alle pp. 18 e 19 della segnalazione della GGF del 03.05.2018, n. 232101/2018, non ripresi in alcun modo, tuttavia, dalla Procura agli effetti delle contestazioni mosse a pag. 3 dell'atto di citazione) – ostandovi il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato, laddove quest'ultimo si estrinseca nel divieto, per il giudice adito, di mutare – cosa

che, diversamente, avverrebbe - i fatti costitutivi della domanda (*ex plurimis*, Cass., sez. VI, n. 8645/2018).

5.1.3. Un ultimo chiarimento riguarda la cornice dei consolidati principi (per un'accurata ricostruzione dei quali, cfr., fra le moltissime, già C. dei conti, Sez. Giur. d'Appello per la Regione Siciliana, n. 166/2015; n. 178/A/2018, n. 194/A/2017; Id. n. 29/A/2020; C. conti, Sezione II Giur. Centrale d'Appello, n. 154/2020, Id., Sez. I Giuris. Centrale d'Appello, n. 241/90) nel cui prisma vanno ricondotte le questioni per cui è processo. Secondo questi ultimi:

a) forma incontroverso punto fermo (discendente, primariamente, dalla previsione dell'art. 3 co. 1 lett. f) D.P.R. 503/99) della normativa nazionale, ritenuto a sua volta pienamente in linea con la regolazione euro-unitaria (pure nelle variazioni che la stessa ha subito nel tempo) che disciplina la materia dei contributi a carico (anche) del FEAGA, quello per cui *"...l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie..[conseguendone che]..tale titolo, evidentemente, non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto del soggetto con il fondo interessato ...la disponibilità dei terreni deve essere "titolata" non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell'usurpazione di terreni altrui.."* (cfr., per le più recenti, Corte dei conti, II Sez. Giur. Centrale d'Appello, 13 agosto 2020, n. 194; punto 6 della motivazione; C. Conti, Sez. Giur. d'Appello per la Regione Siciliana, 22 settembre 2020, n. 44/A e n. 165/2015; C. Conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 186/2020);

b) la verificata assenza di tale giuridica disponibilità si risolve nella ripetizione integrale del contributo accordato al percettore quando la superficie dichiarata ecceda quella accertata nella misura dello 0,5% o di 1 ettaro (secondo la disciplina posta dall'art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, nel testo modificato dall'art. 1, paragrafo 20 del regolamento 972/2007/CE, nonché dall'art. 60, paragrafo 1 del Regolamento (CE) N. 1122/2009: previsioni normative che, rispettivamente, risultano applicabili alle campagne agricole 2008-2009 e 2010-2014) ovvero alla misura del 20% [in ordine alle campagne agricole dal 2015 in poi, secondo il regime posto dagli artt. 18, co. 6, ultimo periodo ed art. 19, co. 2 del Regolamento n. 640/2014, oggetto di successive modifiche; regolamento tuttavia che fa salva, in ogni caso, la cd. clausola di elusione (secondo cui “*i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*”) prevista dall'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 18 co. 6, secondo periodo); sulla ricostruzione del quadro normativo, cfr., recentemente, C. conti, Sez. Giur. per il Friuli Venezia Giulia, n. 28/2020].

5.2. Si può dunque passare alle macro-questioni sopra indicate.

I) Sull'usucapione delle particelle in proprietà del Comune di Vizzini.

A) Perimetrazione del thema decidendum et probandum

(i) Viene in primo luogo in considerazione, la vicenda acquisitiva delle particelle - che il Requirente assume in proprietà demaniale del Comune di Vizzini – opposta dalla difesa dei convenuti quale fondamento della

disponibilità giuridica dei terreni oggetto delle diverse cd. DUP presentate dai soggetti percettori. Si precisa, per maggior chiarezza, che la vicenda acquisitiva *de qua*, se viene dettagliatamente illustrata in comparsa con riguardo alla posizione della ditta individuale Aparo Stefano Salvatore (cfr. pp. 6 ad 8, in particolare, della memoria di costituzione), con sua conseguente pretesa rilevanza in ordine ai contributi percepiti dalla stessa ditta individuale per le campagne agricole dal 2008 al 2014, è destinata a ridondare – secondo la prospettazione di parte convenuta – anche in termini di disponibilità giuridica dei medesimi appezzamenti in capo alla società agricola semplice Sovarita (p. 16 della comparsa: “...costituiscono oggetto del ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione ai sensi della legge 10/05/1976 n. 346 e dell’art. 1159 bis c.c., recante il n. 197/08, depositato in data 25 luglio 2008...”), stante la circostanza che esse (al pari di altre) formerebbero oggetto del “contratto di affitto di fondo rustico acquisito al protocollo Agea CAA2890.2014.0000529” (p. 16 della memoria) stipulato fra la stessa compagine sociale e gli asseriti legittimi proprietari [meglio individuati in “Aparo Gregoria (sorella di Aparo Salvatore Stefano), Dorata Rosaria (madre di Aparo Salvatore Stefano) e Barresi Giuseppe (affine di Aparo Salvatore Stefano) e dello stesso Aparo Salvatore Stefano”]. Ed è appunto tale circostanza – ossia il derivare le particelle oggetto del contratto di fitto da un atto di disposizione giuridica di chi ne sarebbe divenuto proprietario in ragione dalla medesima vicenda acquisitiva qui analizzata, incompatibile con l’affermazione attorea della proprietà pubblica attuale dei fondi – che legittima l’accertamento giudiziale sulla genuinità, *in parte qua*, del contratto di fitto di cui “al protocollo Agea

CAA2890.2014.0000529". Di questi cespiti, infatti, la difesa dei convenuti

non contesta l'originaria proprietà del Comune di Vizzini, quanto la loro

attuale appartenenza – sostenuta in citazione – al *demanio* comunale, sul

presupposto che la documentazione versata in atti, relativamente ad alcune di

queste stesse particelle (es. part. IIa n. 5 del foglio 86: cfr. pag. 7 della

comparsa con richiamo alla Denunzia di successione n. 57 Volume 685),

dimostrerebbe la loro già risalente "circolazione giuridica", incompatibile, a

sua volta, con l'affermazione accusatoria circa la attuale natura demaniale

degli appezzamenti in parola. Di qui, allora, l'invocata rilevanza processuale,

ai fini della dimostrazione della disponibilità giuridica dichiarata nelle cd.

DUP dai percettori in termini di proprietà o di locazione, del dedotto

acquisto per usucapione del diritto di proprietà ad opera di Aparo Salvatore

Stefano che avrebbe riguardato, perciò, non terreni del demanio comunale

quanto appezzamenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente e, dunque,

"usucapibili". Si tratterebbe, inoltre, di un diritto reale la cui esistenza e

titolarità, in capo all'Aparo Stefano Salvatore, i convenuti ritengono provato,

o almeno accreditato, in forza del ricorso per "*riconoscimento di proprietà*

per intervenuta usucapione ai sensi della legge 10/05/1976 n. 346 e dell'art.

1159 bis c.c.", allegato sub 2 alla comparsa di costituzione.

(ii) Il (sotto) *thema decidendum et probandum* del giudizio, appena sopra

ricostruito, va ulteriormente definito attraverso la specificazione di quali

siano, in dettaglio, le particelle interessate dalla declinata vicenda

acquisitiva: identificazione sulla quale, come si sta per dire, non vi è piena

convergenza negli opposti scritti processuali. Orbene, secondo quanto

riferito dalla stessa difesa dei convenuti, la vicenda acquisitiva in discorso

riguarderebbe, tra gli altri, “*i fondi oggetto di contestazione*” (pag. 8 della comparsa), i quali, a suo dire, sono rappresentati da tutti i “*terreni [erroneamente] ricondotti dalla Procura contabile al demanio del Comune di Vizzini e dichiarati dal sig. Aparo nei fascicoli aziendali come terreni di sua proprietà (foglio di mappa 65 particelle 31, 32, 35, 60, 33, 44, 50, 36, 47, 17; foglio di mappa 64, particelle 33, 46, 23, 20, 41, 88, 39, 18, 19, 63; foglio di mappa 47 particella 48; foglio di mappa 66 particelle 95, 96, 63, 75, 55, 62, 70, 87, 71, 48*” (pag. 6 della comparsa). Questi fondi, in effetti, sono per la “quasi” totalità (ma, si badi, non “tutti”) proprio quelli contestati dall’Ufficio di Procura come “*parte del demanio del Comune di Vizzini*”, in quanto tali, si assume, artificiosamente dichiarati in DUP come nella disponibilità giuridica dei soggetti percettori. Tuttavia sussistono, nella virtuale sovrapposizione delle due esposizioni difensive, due differenze, l’una irrilevante, l’altra, invece, concludente ai fini del decidere. Da un lato, i convenuti assumono come contestata, in termini di indebito utilizzo, anche la particella n. 55 del foglio di mappa n. 66, ma ciò non è. Dall’altro, invece, i convenuti omettono di fare cenno alla particella n. 72 del foglio 66 che, per converso, l’Ufficio di Procura effettivamente contesta come indebitamente utilizzata nelle DUP.

B) Sulla fondatezza dell’assunto accusatorio.

Per quanto osservato sub A), deve dirsi chiaro, dunque, che risulta incontrovertibile *inter partes* la circostanza che gli appezzamenti contestati dal Requirente fossero, almeno in origine, in proprietà pubblica. Controverta, piuttosto, è l’attuale titolarità del diritto di proprietà sugli stessi, stante la prospettazione difensiva che vorrebbe, *successivamente*, acquisito per

usucapione l'omologo diritto in capo al Sig. Aparo Salvatore. Così stando le cose, il Collegio avrebbe da interrogarsi sulla natura demaniale o meno degli appezzamenti – con loro conseguente impossibilità o possibilità di venire usucapiti - solo se la vicenda acquisitiva opposta dai convenuti avesse un qualche fondamento alla stregua della documentazione in atti. Ma quest'ultima ipotesi deve perentoriamente escludersi, militando, in senso contrario alla tesi declinata dai convenuti, una serie di argomentazioni, fattuali e giuridiche.

(iii) In punto di fatto, come embrionalmente anticipato, il Collegio deve evidenziare, attraverso la comparata lettura dell'atto di citazione e della memoria di costituzione, che i convenuti - nell'opporre la riferita vicenda acquisitiva accreditata, a sua volta, dal ricorso per usucapione – si fanno carico di elencare (pag. 6) gli appezzamenti “contestati” (pag. 3 ed 8) dall'Ufficio di Procura, precisando che gli stessi sono coincidenti con quelli oggetto del mezzo processuale esperito in sede civile. Sennonché, l'acuta tesi difensiva, nel riepilogare “testualmente” le particelle contestate dall'Ufficio di Procura (specificate, appunto, a pag. 3 della citazione), omette tuttavia di riportare la part. lla n. 72 del foglio 66 del catasto terreni del Comune di Vizzini, anch'essa indicata in citazione come in proprietà demaniale dell'Ente locale e come “*concessa, in suo temporaneo, alla Cooperativa “G. Verga di Vizzini..., giusta atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 60 del 30.03.1980”* [cfr. p. 8 della citazione, nonché nota prot. 5086/1137 del 13 marzo 2018 formata dall'Amministrazione comunale: all. c) alla segnalazione GDF del 21/03/2019, prot. 0167852/2019, a sua volta, integrante il doc. 4) allegato all'atto di citazione]. L'omissione in cui

incorrono i convenuti non è peraltro frutto di mero *lapsus calami*. La disamina del ricorso per “*riconoscimento di usucapione*” disvela infatti che, appunto, la sola part. lla n. 72 del foglio 66 in discorso non ne formi “fatalmente” oggetto ed un tale accertamento fattuale, a sua volta, non è di certo neutro agli affetti dello scrutinio della presente vicenda processuale. Ne scaturiscono, infatti, due conclusioni. La prima. Constatare, come si è appena fatto, che – a differenza di quanto adombrato dai convenuti – la particella *de qua* non è ricompresa nel ricorso per accertamento per usucapione equivale *eo ipso* ad acclarare l’inesistenza, in capo ai convenuti (specie alla ditta individuale Aparo Salvatore Stefano), di ogni titolo giuridico (valido o invalido; apparente o effettivo che sia) che potesse suffragare la dichiarazione, in effetti resa nelle cd. DUP, di esserne proprietari. La seconda. La singolare “vicenda” relativa alla particella n. 72 del foglio 66 abilita ulteriormente il Collegio ad inferire la più complessiva infondatezza della prospettazione difensiva (anche) laddove quest’ultima si incentra sulla posizione Società Agricola Semplice Sovarita (pp. 15 e 16 della memoria). Quivi, infatti, viene contraddittoriamente evocata (“emendando”, dunque, l’omissione segnalata), per la prima volta, la particella in esame come nella disponibilità giuridica della società percettrice – e, dunque, (si ritiene) legittimamente “utilizzata” nelle domande uniche di pagamento presentate dalla compagine sociale fra il 2015 ed il 2017 – sulla base di un diverso contratto di fitto. Di quest’ultimo, si specifica altresì l’oggetto come costituito dalle particelle “(*foglio 64 particella 88; 18, 19, 20, foglio 65 particella 32, 33; foglio 66 particelle 63, 70, 71, 72, 75, 95, 96; foglio 74 particelle 2, 48*)... oggetto del ricorso per riconoscimento di

proprietà per intervenuta usucapione ai sensi della legge 10/05/1976 n. 346

e dell'art. 1159 bis c.c., recante il n. 197/08, depositato in data 25 luglio

2008 presso la soppressa Sezione Distaccata di Grammichele del Tribunale

di Caltagirone da parte del sig. Aparo)”. Ma, per quanto sopra spiegato, ciò

mai poteva accadere, atteso che il ricorso per accertamento di usucapione

non annovera la particella sub folio 66 n. 72 fra quelle di cui si domanda

l'accertamento in proprietà. Di talché se ne deve ritrarre, ad opera del

Collegio, una valutazione in termini di non autenticità del contratto di affitto

rustico in discussione, sul presupposto che ne integrano oggetto cespiti di cui

il locatore (allo stesso tempo, non meno “fatalmente”, legale rappresentante

della conduttrice) non aveva alcuna legittimazione (effettiva quanto

apparente) a disporre. In estrema sintesi, per un verso, il Sig. Aparo Stefano

Salvatore non vanta alcun titolo giuridico (tampoco “apparente”, prima

ancora che valido) sulla particella n. 72 del foglio 66 del catasto del Comune

di Vizzini e, dunque, giammai poteva dichiararsi proprietario della stessa

nelle DUP presentate in nome della ditta individuale Salvatore Aparo

Stefano, infrangendosi la tesi dei convenuti, relativa ad un preteso acquisto

per usucapionem, sul divisato rilievo fattuale per il quale non forma oggetto

del mezzo esperito in sede civile la particella n. 72 del foglio 66. Per altro

verso, la Società Agricola Semplice Sovarita non poteva accreditare alcuna

disponibilità giuridica sugli appezzamenti oggetto del contratto – come

viceversa fatto nelle DUP presentate - posta la ravvisata non genuinità di un

sinallagma confezionato artificiosamente tra “intranei”, nel quale,

partitamente, il locatore (e legale rappresentante della società conduttrice) si

afferma titolare del diritto di proprietà di cespiti, per intervenuta usucapione,

tuttavia mai rivendicati giudizialmente. Inoltre, la consistenza della part. lla n. 72 del foglio 66, pari ad ettari 1,78, materializzando il limite superficiario posto dalla definizione normativa di dichiarazione eccessiva intenzionale (ossia, un ettaro), applicabile *ratione temporis* alle annualità dal 2008 al 2014, disvela - nella prospettiva, qui rilevante, della responsabilità amministrativa ascritta ai convenuti - la illecita percezione dei contributi comunitari relativamente ad ogni pertinente DUP in cui, essa superficie, risulta surrettiziamente accreditata nella propria disponibilità giuridica (in proprietà, nel caso della ditta individuale Aparo Stefano Salvatore; in affitto rustico, nel caso della Società Agricola Semplice Sovarita e, per quest'ultima, rileverebbe la clausola di elusione ex art. articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013) e per la totalità del contributo percepito.

(iv) Quanto appena esplicitato vanta, come è evidente, carattere assorbente ai fini dell'accoglimento della domanda attorea. Non di meno, il Collegio deve rimarcare la complessiva inattitudine probatoria del compendio documentale, versato in atti dai convenuti, a dimostrare la dedotta vicenda acquisitiva e, per questa via, la sicura assenza in capo ai percettori di ogni titolo giuridico idoneo a fondare la dichiarata disponibilità giuridica – resa nelle DUP presentate - di tutte le particelle che si assumono coinvolte nell'acquisito per usucapione della proprietà. In tema, si chiarisce *in limine* che risultano prodotti in atti (all. 2 alla comparsa di costituzione) un ricorso per l'accertamento della proprietà per usucapione proposto *ex lege* n. 346/1976 ed art. 1159 *bis* c.c., depositato il 25.07.2008 presso il Tribunale di Caltagirone Sezione distaccata di Grammichele, con richiesta di autorizzazione alla notificazione del rimedio esperito per pubblici proclami

ex 150 c.p.c., nonché il pedissequo decreto del Tribunale adito che, per un verso, rigetta la richiesta di notificazione per proclami e, per altro, impone, secondo il procedimento delineato dall'art. 3 co. 2 della L. 346/1976, che il ricorso ed il decreto stesso vengano pubblicati per affissione nonché notificati individualmente *“agli intestatari delle particelle del fondo ovvero ai loro eredi...”*. Viceversa, difetta in atti ogni prova **(a)** dell'esecuzione, da parte dell'interessato, degli incombeni pubblicitari e notificatori imposti dal giudice civile; **(b)** della mancata opposizione al decreto giudiziale, tempestiva o tardiva, degli interessati: cosa che avrebbe condotto, in tesi, alla pronuncia di un decreto di accoglimento (del ricorso) non opposto, titolo giuridico per la trascrizione ex art. 2651 c.c. (art. 3 co. 7 L. n. 346/76); **(c)** dell'intervenuta opposizione [ipotesi, quest'ultima, per vero logicamente implicata dalla costruzione difensiva dei convenuti (cfr. pag. 24 della comparsa di costituzione) che alludono, invero, all'attuale pendenza del giudizio civile R.G. n. 197/2008]; ancora, **(d)** della sentenza che abbia definito l'opposizione degli interessati, tempestiva o tardiva che sia, anch'essa titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c. (art. 3 co. 7 L. n. 346/76). Tali strutturali carenze probatorie – specie allorché lette nel prisma dell'art. 3 della L. n. 346/1976 che modella lo speciale procedimento da essa disciplinato sullo schema del procedimento per decreto ingiuntivo (Cass., civ., Sez. VI, n. 13083/2016; Id., sez. II, n.12607/2010) – si traducono, per questa Corte, in una prognosi di ritenuta insussistenza tanto di un giudizio civile attualmente pendente (come si ipotizza dai convenuti) quanto di ogni condizione processuale – ma, pure, di merito [relativamente, per esempio, alla mancata dimostrazione dei necessari requisiti [ex art. 3 co. 1 L. n.

346/76] della classificazione montana del Comune di Vizzini oppure del reddito dominicale complessivo degli appezzamenti (non assolvendo a tale ultimo scopo la dichiarazione fiscale ex DPR 115/2002 contenuta a pag. 7 del ricorso)] - che legittimi, ove mai in tesi predicabile in questa sede, un accertamento incidentale di questa Corte sulla fondatezza della domanda azionata innanzi al G.O. In estrema sintesi, appare evidente al Collegio, più radicalmente, l'assenza, in capo agli interessati, di ogni titolo giuridico idoneo a fondare negli stessi la dichiarata disponibilità giuridica delle particelle asseritamente "usucapite". In disparte da ciò, si ricorda del resto che - in relazione ad ipotesi di usucapione breve e speciale prospettate come titolo della percezione di contributi comunitari AGEA - risulta perspicuamente affermato (Corte dei conti, Sez. I Giur. Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 34/2020), con rigore che il Collegio pienamente condivide, l'inaggirabile necessità che il percettore sia in grado di dimostrare il dichiarato diritto di proprietà o attraverso sentenza dichiarativa di usucapione trascritta o, si deve qui aggiungere, con decreto giudiziale non opposto e ritualmente trascritto: *"quindi, quanto sostenuto dagli odierni appellanti a fini emendativi della propria posizione, circa l'effettivo utilizzo dei terreni da parte dell'azienda familiare, per di più da decenni (circostanza che in alcun dove si è voluto mettere in discussione), nessun fondamento giuridico manifesta quanto detto dalla difesa in merito alla non necessità di un accertamento giudiziale dell'istituto in quanto, per la richiesta dei contributi, è necessario il possesso di un "titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile", come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Nel caso di specie, invece, alcuna sentenza*

dichiarativa in tal senso è dato rinvenire. Quindi, che la società beneficiaria coltivasse, di fatto, da lungo tempo i terreni peraltro sulla base di contratti di affitto con soggetti che avevano, a loro volta, unicamente una disponibilità di fatto dei medesimi appezzamenti non poteva essere sostitutivo di quanto richiesto dalla normativa in merito. Anche se l'usucapione di un terreno agricolo di cui all'art. 1159 c.c. è una particolare specie di quelle abbreviate, per le quali la legge 10 maggio 1976, n. 346 ritiene sufficiente un tempo decisamente inferiore per realizzarlo, è, purtuttavia, sempre condizionato dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 che prescrive l'azione da esperire per la dichiarazione di avvenuto usucapione, ovvero il ricorso al locale tribunale che si pone quale valido titolo per ottenere la trascrizione del diritto. Trascrizione che non soltanto conferisce intangibilità alla titolarità del bene, ma consente anche la sua certificazione, atteso che essa, consistendo nell'annotazione in un pubblico registro, comporta la possibilità di attestarlo formalmente tramite relativa documentazione, quella appunto, richiesta dalla normativa in materia di erogazioni in agricoltura".

(v) Inoltre, benché ormai recessivo ai fini del decidere, giusta quanto già divisato, il Collegio è dell'opinione che ricorrano seri argomenti per affermare il carattere emulativo e strumentale dello stesso ricorso per accertamento di usucapione proposto dall'Aparo. Oltre alla riferita vicenda che ha ad oggetto la part.lla n. 72 del foglio n. 66, basterebbe dire, in primo luogo, dell'ulteriore particella n. 44 del foglio 65. Quest'ultima, invero, nel Quadro D, Sez. III, del fascicolo aziendale 80357286626 sottoscritto il 30.04.2008 (all. 1 all'atto di citazione dell'Ufficio di Procura) – cui rinvia la

domanda unica di pagamento del 03.06.2008, proposta dalla ditta individuale

Aparo Salvatore Stefano per la campagna agricola 2008 (anch'essa allegata

sub 1 all'atto introduttivo) – risulta indicata, dal richiedente, al n. 49)

d'ordine del fascicolo come condotta in affitto dall'01.01.2008 al 31.12.2014

(prot. AGEA CAAA.2206.2008.000486). Sennonché - si deve notare - se è

l'affitto il titolo della conduzione dell'appezzamento, esso titolo radica nel

conduttore, come è noto, una situazione giuridica di disponibilità del bene

qualificata come “detenzione” e non certo come “possesso”, conseguendone

che giammai una tale particella potrebbe dirsi usucapibile perché posseduta

ininterrottamente per il ventennio. Invece, accade che il ricorso per

accertamento di proprietà per usucapione ricomprenda (al n. 22, pag. 3 del

ricorso), ed infondatamente, anche questa particella. La quale ultima, ancora

“fatalmente”, sarà poi dichiarata:

(a) dall'Aparo in proprietà (e non in affitto come era in base ad un titolo

contrattuale con scadenza al 31.12.2014) nelle DUP presentate

successivamente alla campagna agricola del 2008 [quanto alle domande

della ditta individuale Aparo Stefano Salvatore, cfr., in ordine alla campagna

agricola anno 2009, il n. 57) di ordine del fascicolo aziendale/scheda di

validazione n. 90359933141 del 15.05.2009; in ordine alla campagna

agricola anno 2011, il n. 39) di ordine del fascicolo aziendale/scheda di

validazione n. 10359139044 del 27.04.2011; in ordine alla campagna

agricola anno 2012, il n. 39) di ordine del fascicolo aziendale/scheda di

validazione n. 20351331754 del 03.05.2012; in ordine alla campagna

agricola anno 2013, il n. 48) di ordine del fascicolo aziendale/scheda di

validazione n. 30351581647 del 22.02.2013];

(b) successivamente, in affitto dalla Società agricola semplice Sovarita [per la campagna agricola anno 2015, cfr. n. 35) di ordine del fascicolo aziendale/scheda di validazione n. 50359210114; per la campagna agricola anno 2016, n. 35) di ordine del fascicolo aziendale/scheda di validazione n. 60374995581; per la campagna agricola anno 2017, n. 35 di ordine del fascicolo aziendale/scheda di validazione 70379445581], giusta il contratto di locazione di fondo rustico stipulato con il proprio legale rappresentante Sig. Aparo ed acquisito al protocollo Agea CAA2890.2014.0000529 [cfr. pag. 16 della comparsa, dalla quale si evince, per sottrazione, che tale particella rientra fra quelle “ulteriori” (rispetto alle particelle nominativamente indicate in apertura della medesima pag. 16) che il locatore vanterebbe in proprietà in quanto, come più volte detto, usucapite].

Al rilievo che precede, se ne aggiunge uno ulteriore. Il Collegio constata, infatti, che formano oggetto di richiesta giudiziale di accertamento di usucapione anche le part.lle n. 60, 32 e 35 del foglio 65 nonché nn. 95 e 99 del foglio n. 66 che, secondo la prospettazione difensiva dei convenuti, già sarebbero transitate nel patrimonio familiare Aparo (incluso il padre del convenuto Aparo Stafano Salvatore, il quale si afferma erede del primo per cumulare al proprio il possesso del dante causa). Ebbene, se ciò fosse vero, non si comprende la reale utilità di rivendicarne la proprietà in usucapione, come in effetti il rimedio giudiziale evidenzia. Ulteriormente sarebbe doveroso chiedersi come sia stato possibile indicare (al n. 7 di pag. 4) del fascicolo aziendale per l’anno 2008, sottoscritto il 30.04.2008, come titolo giustificativo di disponibilità delle particelle, ivi dichiarate in proprietà dalla ditta individuale Aparo, una “*richiesta di usucapione*” che risulta, per

converso, giudizialmente prodotta soltanto il successivo 25 luglio 2008.

vi) I rilievi che precedono convincono, in conclusione, dell'assenza in capo ai convenuti dell'esistenza di un titolo giuridico valido ed efficace per dichiarare la disponibilità giuridica degli appezzamenti che il Requirente contesta come di proprietà demaniale del Comune di Vizzini. Lo svolgimento della conclusione rassegnata, fermo quanto si esporrà riassuntivamente *infra* al punto 6., si trova conchiuso nelle due tabelle che seguono (l'una relativa alla ditta individuale, l'altra alla società Agricola Sovarita): tabelle nelle quali si indica l'incidenza percentuale della fraudolenta dichiarazione resa nelle varie DUP.

Ditta Individuale Aparo Stefano Salvatore:

Fl.	P.IIa	Estensione dichiarata (ha)	ANNO 2008 N. ordine fascicolo	ANNO 2009 N. ordine fascicolo	ANNO 2010 N. ordine fascicolo	ANNO 2011 N. ordine fascicolo	ANNO 2012 N. ordine fascicolo	ANNO 2013 N. ordine fascicolo
65	47	0.70	50	58		40	53	49
"	44	0.61	49	57		39	52	48
"	50	0.95	52	61		96	55	51
"	36	0.67	45	52		36	48	44
"	35	0.61	44	51		35	47	43
"	17	0.83	37	43		27	39	35
"	31	0.67	41	48		32	44	40
"	32	0.60	42	49		33	45	41
"	33	0.72	43	50		34	46	42
"	60	0.34	54	63		41	57	54
64	63	0.73	23	23/24		88	25	21
"	88	0.99	29	31		21	30	26
"	41	0.94	19	20		84	23	19
"	46	0.75	20/21	21/22		87	24	20
"	33	1.03	16	17		16	20	16
"	39	0.94	18	19		15	22	18
"	23	1.02	15	16		15	19	15
"	19	0.83	13	14		13	17	13
"	18	0.93	12	13		12	16	12
"	20	1.08	14	15		14	18	14
47	48	1.07	6	6		7	10	6
66	48	1.23	61	71		49	54	63
"	62	0.83	71	82		59	75	74

"	63	0.93	72	84		60	76	75
"	70	0.43	75	88		64	80	78
"	71	1.36	76	89		65	81	79
"	72	1.78	77	90		66	82	80
"	75	0.06	80	93		NO	85	83
"	87	0.13	81	95		71	87	85
"	95	0.71	84	98		75	91	89
"	96	0.03	85	99		76	92	90
"	92	0.77	No	97		73	89	92
Totale sup. utilizzata sine titolo per anno		26,29	25,52	26,99		26,93	26,99	26,99
Sup. totale dichiarata in HA per anno in DUP			(2008) 83,41	(2009) 84,35	(2010)	(2011) 122,09	(2012) 122,23	(2013) 86,50
Incidenza Percentuale Superficie sine titolo			30,59%	31,99		22,05	22,08	31,20

Società Agricola Semplice Sovarita.

Fl.	P.IIa	Estensione dichiarata (ha)	ANNO 2015 N. ordine fascicolo	ANNO 2016 N. ordine fascicolo	ANNO 2017 N. ordine fascicolo
65	47	0.70	36	36	36
"	44	0.61	35	35	35
"	50	0.95	38	38	38
"	36	0.67	31	31	31
"	35	0.61	30	30	30
"	17	0.83	23	23	23
"	31	0.67	27	27	27
"	32	0.60	28	28	28
"	33	0.72	29	29	29
"	60	0.34	40	40	40
64	63	0.73	13	13	13
"	88	0.99	15	15	15
"	41	0.94	NO	NO	NO
"	46	0.75	12	12	12
"	33	1.03	10	10	10
"	39	0.94	11	11	11
"	23	1.02	9	9	9
"	19	0.83	7	7	7
"	18	0.93	6	6	6
"	20	1.08	8	8	8
47	48	1.07	5	5	5
66	48	1.23	50	50	50

"	62	0.83	66	62	62
"	63	0.93	63	63	63
"	70	0.43	66	66	66
"	71	1.36	67	67	67
"	72	1.78	68	68	68
"	75	0.06	71	71	71
"	87	0.13	NO	NO	NO
"	95	0.71	76	76	76
"	96	0.03	77	77	77
"	92	0.77	NO	NO	NO
Totale sup. utilizzata sine titolo per anno		26,29	24,45	24,45	24,45
Sup. totale dichiarata in HA per anno in DUP			64,60	64,60	64,64
Incidenza Percentuale Superficie sine titolo			37,84%	37,84%	37,82%

II. Sul contratto di affitto di fondo rustico, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lentini il 27/12/2012, al n° 1162 della serie 3

Con un secondo ordine di contestazioni, l'impianto accusatorio (pp. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione) prospetta che il contratto di affitto indicato in rubrica sia stato fraudolentemente utilizzato per abilitare la percezione dei contributi comunitari. Lo stesso avrebbe infatti accreditato (cfr., in *terminis*, pag. 3 dell'atto di citazione), in modo surrettizio, la disponibilità giuridica (a titolo di detenzione stavolta), in capo ai percettori, di tre particelle - foglio di mappa n. 66 particella 39, per ettari 00.64.00 di proprietà del Comune di Vizzini e foglio di mappa n. 107 particelle 163 e 237, per ettari 01.05.00 di proprietà del Sig. La Ferlita Francesco – che i proprietari, tuttavia, mai avrebbero concesso in affitto. Al riguardo, la disamina degli atti di causa rivela quanto segue.

(vii) Relativamente alla particella foglio di mappa n. 66 particella 39, coglie nel segno la difesa dei convenuti, laddove osserva che “*non si comprende*

sulla base di quale accertamento la predetta particella viene ad essere ricondotta dalla Procura contabile in testa al Comune di Vizzini, essendo che le stesse note del Comune di Vizzini”. Con le note prot. n. 4942/1102 del 12 marzo e prot. n. 5086/1137/UT del 13 marzo [all. c) alla informativa GDF prot. 167852/2019 del 21.03.2019, costituente all. 4 all’atto di citazione) è infatti da escludersi che il Comune di Vizzini abbia rivendicato sulla particella *de qua* il proprio diritto dominicale. Viceversa, come opposto dai convenuti, nel contratto di affitto di fondi rustico che occupa (cfr., pag. 2, punto 6 del sinallagma), allegato al verbale di sommarie informazioni del Sig. La Ferlita Francesco del 19.03.2018 (cfr. all. 3 alla informativa GDF prot. 167852/2019 del 21.03.2019, costituente all. 4 all’atto di citazione), tale cespite risulta in proprietà del Sig. Maurizio Aparo (cfr., altresì, all. 9 alla comparsa di costituzione).

(viii) Quanto, invece, alla genuinità ed attendibilità del contratto di fondo rustico in questione, in *parte qua* ne formano oggetto le particelle n. 163 e n. 237 del foglio di mappa n. 107, di consistenza pari ad ettari 01.05.00, ad avviso del Collegio deve muoversi dal rilievo che il Sig. La Ferlita Francesco – proprietario dei cespiti – ha espressamente disconoscimento tanto la scrittura privata quanto la sottoscrizione, asseritamente sua ed allo stesso appostavi (cfr. all. 3 alla informativa GDF prot. 167852/2019 del 21.03.2019, costituente all. 4 all’atto di citazione). Ebbene tale circostanza ridonda nell’inutilizzabilità processuale, ad opera dei convenuti, del contratto di fitto rustico *in parte qua* disconosciuto (ex artt. 214 e 216 c.p.c., che rimane, dunque, privo di ogni efficacia probatoria: Cass. n. 2347/1987), allorché, come qui accaduto, essi abbiano omissso di formulare istanza di

verificazione e, comunque, omesso di proporre i mezzi di prova utili per valersene (art. 216 co. 1 c.p.c.): mezzi di prova che sono, nel processo contabile di responsabilità, tendenzialmente quegli stessi compendati dal codice di rito civile (94 co. 4 c.p.c.). In questa precisa prospettiva, in ordine a fattispecie concreta sostanzialmente speculare alla presente, la giurisprudenza del Giudice contabile di appello (C. conti, Sezione Seconda Giurisdizionale di Appello, n. 41/2020), ha chiarito che “*il disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), c.p.c., in mancanza di richiesta di verificaione, preclude l’utilizzazione della scrittura (Cass. civ. 7 settembre 2018, n. 21908); il principio deve ritenersi applicabile alla vicenda in esame, benché il disconoscimento sia avvenuto in fase di indagini dinanzi agli organi di p.g.*”. Da quanto precede, discende che i convenuti non abbiano in alcun modo dimostrato, in corso di causa, la sussistenza di un contratto di affitto di fondo rustico intervenuto con il Sig. La Ferlita e, in ogni caso, la invocabilità di un titolo giuridico che consentisse loro di dichiarare nelle DUP la disponibilità giuridica delle particelle le particelle n. 163 e n. 237 del foglio di mappa n. 107 del Comune di Vizzini. A suffragio di tale conclusione, il Collegio aggiunge, del resto, che, in merito a questi specifici fondi, i convenuti non hanno adottato alcuna specifica posizione difensiva (sì come imposto dall’art. 90 co. 2 c.g.c.) e, ancora, che, secondo la giurisprudenza civile di merito formatasi in relazione ai contratti di affitto di fondi rustici, il “*documento redatto a fini di denuncia fiscale... proprio per la sua formazione unilaterale e per la contestazione della controparte, non può costituire un valido elemento di prova del suo contenuto, degradando, piuttosto, a mero indizio*” (cfr. Corte

di Appello Catania, sez. II, n.796/2019: affermazione resa in tema di denuncia all'Agenzia delle Entrate di un contratto verbale di fondo rustico, senz'altro applicabile anche al caso che occupa, ove la denuncia fiscale ha ad oggetto un contratto scritto). In estrema sintesi, l'indizio offerto dai convenuti è rimasto isolato non raggiungendo, a giudizio del Collegio, neppure minimamente la dignità di quella prova che i convenuti – stante il disconoscimento e del contratto e della firma da parte del Sig. La Ferlita – avrebbero dovuto offrire per fondare la conclusione della lecita utilizzazione, nelle DUP, delle particelle di che trattasi. Conclusione questa che, in ogni caso, rimane ferma, quale che sia il valore probatorio nel processo contabile della scrittura privata disconosciuta in sede di istruttoria di responsabilità, atteso che alcun mezzo istruttorio i convenuti hanno richiesto ed introdotto per accreditare la genuinità *in parte qua* del sinallagma. Dalla disamina dei fascicoli aziendali nn. 30351581647 e 40361038769 (cfr. all. 1 all'atto di citazione e, rispettivamente, nn. di ordine 20 e 21, nonché 105 e 106 delle relative schede di validazione), richiamati dalle DUP presentate dalla ditta individuale Aparo in relazione alle campagne agricole 2013 e 2014, risulta che le particelle in proprietà La Ferlita siano state dichiarate del percipiente – ma *sine titulo* - nella propria disponibilità giuridica per ha 1,23.

III. Sul contratto di affitto di fondo rustico, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lentini il 4 26/02/2013, al n° 276 della serie 3. (prot. AGEA.CAA2206.2013.0001559-1551-1552-1553)

La tesi di fondo che permea l'atto di citazione (pp. 2 e 3) – secondo cui “il sig. APARO, come accertato dalla Guardia di Finanza, ha, invece, prodotto all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura falsi contratti di affitto di fondi

rustici e dichiarato falsamente di essere proprietario o, comunque, di avere la disponibilità di terreni nel Comune di Vizzini, aumentando in modo fraudolento l'estensione complessiva della superficie aziendale – intercetta, ulteriormente, il contratto di affitto di fondo rustico meglio indicato in rubrica [allegato, a sua volta, alla denuncia presentata da Cirnigliano Paola: cfr. all. a) alla informativa GDF prot. 167852/2019 del 21.03.2019, costituente all. 4 all'atto di citazione]. Questo contratto, stando alla sua lettura testuale, risulta anzitutto stipulato per una durata di circa sette anni dall'01.02.2013 al 31.01.2020 (cfr. punto 4 del contratto stesso). Inoltre, lo stesso opera riferimento, indistintamente, a due gruppi di cespiti, per ciascuno dei quali si indicano altrettanto indistintamente come "comproprietari" - e locatori - una serie di soggetti. Partitamente:

(xix) un primo gruppo di cespiti – catastalmente identificati come segue: foglio di mappa n. 17 particella 7 esteso ettari 09.53.85; foglio di mappa n. 62 particelle 29, 30 e 53 estesi ettari 01.78.62; foglio di mappa n. 63 particella 33, esteso ettari 01.11.98; foglio di mappa n. 64 particelle 38, 75, 84 e 100 estesi ettari 03.48.17 – sarebbe stato concesso in affitto rustico al Sig. Aparo Salvatore Stefano da parte dei relativi "comproprietari", questi ultimi individuati nelle persone dei Sigg. Carbone Adriana, Verga Antonia Maria – Mario, De Petro Concetta, Maria Teresa, Patané Fortunata, Vincenzo Alessandro – Angela – Anna Maria – Arcangelo – Giovanni – Pina Maria – Rosaria, Cardenia Marianna, Pace Salvatrice – Sebastiana – Silvana, Milana Giuseppe, Alfieri Giovanni, Romanello Giovanni;

(x) un secondo gruppo di terreni - n. 65 particelle 12 e 18, estesi ettari 01.57.94; foglio di mappa n. 66 particella 92 esteso ettari 00.75.37; foglio di

mappa n. 74 particelle 4, 15, 25, 50 e 135 estesi ettari 04.05.85 – sarebbe stato concesso in affitto rustico al Sig. Aparo Salvatore Stefano da parte di “comproprietari”, questi ultimi individuati nelle persone dei Sigg. Ausilio Giuseppe, Frazzetto Maria, Pernagallo Giuseppa Sonia, Palma Gesualda – Giovanna, Avolino Antonina, Giardinelli Gaetano, Cirnigliaro Paola, Scippa Gennaro, Giarrusso Paolo, Vaina Giuseppa, Arnone Gaetano. Nella prospettiva accusatoria, peraltro, il giudizio di falsità dell’intero contratto e di indebita utilizzazione di ogni singola particella discenderebbe dalle sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza di Caltagirone ad opera di alcuni proprietari, e presunti locatori, coinvolti nella vicenda dispositiva. Il Collegio ritiene che la tesi attorea non meriti seguito in tutta la sua complessiva ed auspicata estensione, ostandovi due argomentazioni, l’una giuridica, l’altra fattuale, entrambe costituenti, comunque, la premessa del successivo sviluppo argomentativo. Il disconoscimento della scrittura contrattuale, nonché delle firme appostevi, operata da alcuni soltanto dei proprietari asseriti locatori (nel che si conchiude il corredo istruttorio offerto dal Requirente), sarebbe stata infatti auto-sufficiente, sotto il profilo probatorio, al ricorrere di una duplice condizione e cioè che il contratto di fitto rustico avesse durata ultranovennale e che si verta, effettivamente, in una situazione di comproprietà del/dei fondo/fondi. Sussistendo tali due condizioni, infatti, la vicenda dispositiva sarebbe stata attratta alla disciplina posta dall’art. 1108 co. 3 c.c., conseguendone la necessità che il contratto di locazione – o di fitto rustico – venga stipulato da tutti i comproprietari, pena la sua invalidità ed inefficacia (cfr., recentemente, Cass., III Sez., n. 25433/2019 che interpreta, sul punto, Cass., S.U., n. 11135/2012, nonché gli

ulteriori richiami giurisprudenziali nella prima contenuti). In costanza di tale situazione, come è evidente, il disconoscimento di contenuto e firma anche di un solo comproprietario ridonda nella inutilizzabilità processuale della intera scrittura ad opera della parte che intende valersene, secondo quanto sopra già chiarito e con gli effetti evidenziati nella presente fattispecie. Nel caso che qui occupa, tuttavia, non si è al cospetto di un sinallagma di durata ultranovennale e ciò solo inibisce – come invocato dall’Ufficio di Procura – di ritrarre dall’avvenuto disconoscimento di alcuni un effetto totalizzante rispetto all’intero contratto. Inoltre, e si giunge alla premessa di fatto, è da escludere che, in relazione ai singoli cespiti oggetto del sinallagma, sia ravvisabile una situazione di comproprietà fra i soggetti escussi a sommarie informazioni, sì come di ogni altro indicato come proprietario locatore, ad onta, come si è visto, della diversa terminologia impiegata nel contratto di fondo rustico. In difetto di puntuali e contrari accertamenti catastali compiuti da parte attrice, il dato fattuale dell’assenza di una situazione di necessaria comproprietà (di tutti i proprietari/locatori) su tutti i cespiti fittati emerge, con sufficiente chiarezza, dal documentale acquisito in corso di causa e non oggetto di reciproca contestazione. A titolo esemplificativo, si può richiamare l’allegato 10 alla comparsa di costituzione dei convenuti ove, sul foglio di mappa n. 62 particella 53, sussiste bensì una situazione di comproprietà, ma esclusivamente fra i soli Sigg. Cardenia Marianna, Pace Salvatrice, Pace Sebastiana e Pace Silvana. Analogamente, e sempre esemplificativamente, se si pone riguardo alla segnalazione di danno erariale della GDF di Caltagirone prot. 233101/2018 del 03.05.2018 (all. 1, p. 8/22) all’atto di citazione, si può dire che i Sig. Alfieri Giovanni, Ausilio Giuseppe

o Arnone Gaetano sono proprietari esclusivi, rispettivamente, delle particelle nn. 75 e 84 del foglio 64, della particella n. 12 del foglio 65, della particella 135 del foglio n. 74. Le coordinate tracciate impongono allora al Collegio di deliberare la pretesa falsità del contratto e/o di indebita declaratoria di disponibilità di cespiti *in parte qua* ossia in relazione alle singole particelle implicate nella vicenda dispositiva e, tanto, ovviamente anche alla stregua delle difese articolate, in merito, dai convenuti. Ad una tale conclusione, lo si precisa, potrà pervenirsi solo in relazione ai terreni dei quali, sulla base degli atti, possa affermarsi – anche perché non contestato – la proprietà esclusiva (cfr. p.8/22 della segnalazione di danno della GDF del 03.05.2018, n. 233101, all. 1 all’atto di citazione) in capo ai proprietari che, escussi in sede di sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza di Caltagirone in data 06 marzo 2018, [cfr. all. a) e b) alla informativa GDF prot. 167852/2019 del 21.03.2019, costituente all. 4 all’atto di citazione], abbiano disconosciuto la scrittura e la propria sottoscrizione. Diversamente, invece, per ogni altro terreno incluso nel contratto di affitto rustico di cui si discute: ciò, si ripete, non certo perché i convenuti abbia offerta la controprova della legittimazione a disporre di quei fondi quanto perché il corredo istruttorio del Requirente non porta alla incontrovertibile conclusione della falsità e/o indisponibilità giuridica delle stesse. In questo senso, esemplificativa è la stessa denuncia originaria dei Sigg. Cirnigliaro Paola, Scippa Gennaro raccolta dalla GDF l’08.06.2016. Essi evidenziano infatti che “*gli scriventi non hanno avuto modo di verificare se gli altri comproprietari sono a conoscenza di tale contratto e se sono consapevoli che i loro fondi risultano in affitto*”. Con il che viene postulata l’esistenza di ulteriori comproprietari della particella n.

25 del foglio 74 e, con ciò, l'astratta possibilità – non sconfessata dalla Procura – che altro comproprietario abbia dato in locazione il bene all'insaputa dei denunzianti: cosa che, come visto, la giurisprudenza della Suprema Corte ammette al trattarsi di locazione infranovennale. Si chiarisce, inoltre, che l'accertamento giudiziale - per così dire puntuale - sulla disponibilità o meno di singole particelle è pienamente in linea con il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. La indebita utilizzazione in DUP di solo alcuni – anziché tutti – dei terreni del contratto di fondo rustico è questione che il Collegio, nel suo potere – dovere di qualificazione ed interpretazione della domanda introduttiva del processo, non può che ritenere compresa nel *petitum* articolato da parte attrice. Ciò, in primo luogo, in considerazione dell'insegnamento per il quale, in tale operazione ufficiosa di qualificazione, il primo ed essenziale criterio di riferimento è il “*contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire*” (*ex plurimis*, Cass. n. 22893/2008), consistente, nella presente vertenza, nel giungere ad una pronunzia che condanni convenuti alla ripetizione integrale del contributo comunitario sul rilievo del materializzarsi, in concreto, della nozione giuridica di dichiarazione eccessiva intenzionale. Inoltre, si aggiunge, l'esercizio di questo potere giudiziale avviene, nel caso che occupa, senza in alcun modo modificare i fatti costitutivi della domanda né fondandosi su realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr. Cass. n. 5153/2019). Si può a questo punto passare all'analisi delle singole particelle del sinallagma in considerazione, ritenendosi, sulla base della documentazione in atti, fondatamente attinte nella contestazione di indebito utilizzo – e secondo

l'estensione di ciascuna risultante dal fascicolo aziendale del 2013, rimasta immutata successivamente - le seguenti particelle:

c) n. 12 del foglio n. 65, di estensione pari ad ha 0,65 [n. ordine 33) della scheda di validazione del fascicolo aziendale 2013 n. 30351581647], in titolarità esclusiva di Ausilio Giuseppe. Sul punto, si osserva che a diversa conclusione non può condurre la deduzione difensiva dei convenuti, asseritamente avallata sotto il profilo documentale dall'all. 11 alla comparsa e dagli assegni bancari versati in giudizio all'udienza del 23.09.2020, secondo cui l'incasso degli stessi proverebbe il rapporto di affitto di che trattasi. In tanto, non risulta versato in giudizio l'assegno n. 7783604, richiamato a pag. 13 della memoria. I due ulteriori effetti bancari (nn. 71880.380 e 61305940) sono stati emessi a favore di (ed incassati da) soggetti diversi dall'Ausilio Giuseppe e, in ogni caso, risultano riscossi in data anteriore (tra il 2010 ed il 2011) alla stessa stipula del contratto di affitto (del 01.02.2013), di talché ci sarebbe da chiedersi come possano questi pagamenti imputarsi ad un sinallagma neppure sorto. In termini generali, inoltre, il Collegio ricorda che l'emissione e l'incasso di assegni bancari nulla provano sull'esistenza del titolo alla luce del principio giurisprudenziale per cui *“in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura*

presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n.26275; Cassazione civile 07 gennaio 2020 n. 115 sez. LL);

d) n. 50 del foglio n. 74, di estensione pari ad 1,63 ha [cfr. n. ordine 97) della scheda di validazione del fascicolo aziendale 2013 n. 30351581647], in titolarità dei (soli) due comproprietari Giarrusso Paolo e Vaina Giuseppe. Rispetto a tale particella nessuna contestazione perviene dai convenuti;

e) n. 135 del foglio 74, di estensione pari ad ha 0,33 [n. ordine 99) della scheda di validazione del fascicolo aziendale 2013 n. 30351581647] in titolarità esclusiva del Sig. Arnone Gaetano. Rispetto a tale contestazione nessuna contestazione promana dai convenuti;

f) nn. 29, 30 e 51 del foglio 62, di estensione complessiva pari ad ha 1,46 [cfr., rispettivamente, nn. ordine 7), per superficie pari ad ha 0,17; 8) per superficie pari ad ha 0,19; 9) per superficie pari 1,10 ha; tutte secondo le risultanze della scheda di validazione del fascicolo aziendale 2013 n. 30351581647], in proprietà esclusiva della Sig. ra Pernagallo Giuseppa Sonia. In ordine alla particella n. 51 del foglio 62, nulla obiettano i convenuti, i quali, richiamandosi all'all. 12 (dichiarazione sostitutiva di notorietà di Ausilio Michele), invece, deducono che tale Ausilio Michele, nella pretesa qualità di marito, avrebbe curato il relativo rapporto locativo con l'Aparo per conto della coniuge proprietaria. Ma questo, come è evidente, accredita e non smentisce il disconoscimento di firma e di scrittura operato dalla Sig. ra Pernagallo Giuseppa Sonia;

g) nn. 75 ed 84 del foglio 64, in proprietà del Sig. Alfieri Giovanni, di estensione complessiva pari ad ha 1,88 [cfr., rispettivamente, nn. ordine 23), per superficie pari ad ha 1,04; 25) per superficie pari ad ha 0,84; tutte secondo le risultanze della scheda di validazione del fascicolo aziendale 2013 n. 30351581647]. Rispetto alle particelle di che trattasi, i convenuti assumono che la prova del contratto *inter partes* deriverebbe da una serie di assegni in favore di asseriti (perché anche di questo non vi è prova) “congiunti” del proprietario (pag. 11 della comparsa). Sul punto, la prospettazione difensiva va disattesa, secondo quanto osservato appena sopra alla lettera a).

Inoltre, dalla disamina della scheda di validazione del fascicolo aziendale 30351581647, richiamato dalla DUP presentata dalla ditta individuale Aparo per la campagna agricola 2013, risulta che sia stata indebitamente dichiarata, dalla medesima, la disponibilità di tutte le particelle di cui alle superiori lettere c) – f) per una complessiva superficie pari a 5,95 ha. Analoga risultanza restituisce la lettura della scheda di validazione allegata al fascicolo aziendale n. 40361038769, richiamato dalla DUP presentata dalla ditta individuale Aparo per la campagna agricola 2014, al netto tuttavia della part.lla n. 51 del fl. 62 – pari a 1,10 ha – in effetti non “utilizzata”. Per l’annualità 2014, dunque, la ditta individuale Aparo Stefano Salvatore dichiara “abusivamente” in disponibilità una ulteriore superficie di ha 4,85 che, unitamente, a quella di ha 1,23 in proprietà La Ferlita (cfr *supra* al punto 5.2.II) dimostra l’assenza di un titolo giuridico valido ed efficace per dichiarare la disponibilità giuridica di almeno 6,08 ha: consistenza, quest’ultima, ben superiore al 20% della superficie dichiarata ammissibile

nella pertinente DUP e pari a 19,82 ha.

6. La disamina della documentazione di causa radica conclusivamente la fondatezza del costruito accusatorio in punto di illecita percezione - tanto dalla ditta individuale Aparo Stefano Salvatore quanto dalla Società Agricola Sovarita - di tutti i contributi erogati in occasione delle singole campagne agricole contestate, inclusa quella per l'annualità 2010 (e riguardante, precisamente, la individuale Aparo). Del resto, benché difetti in atti il fascicolo aziendale presentato per questa specifica campagna agricola, la "utilizzazione", anche per questo anno, delle particelle oggetto della divisata vicenda acquisitiva per usucapione risulta espressamente ammessa dalla difesa dei convenuti (cfr. pag. 6 della memoria: *"occorre premettere che la contestazione accusatoria, si basa, sostanzialmente, sull'avvenuto inserimento nelle domande uniche di pagamento per la campagne dalla 2008 alla 2014 di particelle di terreno di cui il sig. Aparo Salvatore Stefano avrebbe falsamente prospettato all'Agea di esserne il proprietario"* e, a conclusione del ragionamento difensivo unitario, pag. 10 della stessa: *"ne deriva, che tutte le particelle ricondotte erroneamente in proprietà del demanio del Comune di Vizzini erano nella piena disponibilità del sig. Aparo Salvatore Stefano al momento della presentazione delle singole domande uniche di pagamento per averli egli pacificamente, esclusivamente e con "animo domini" ...*). La circostanza, in ogni caso, deve dirsi attinta dall'operatività del principio di non contestazione, essendo la difesa svolta logicamente incompatibile con la negazione del fatto. La fraudolenta dichiarazione di disponibilità, inoltre, concerne, in tutti i casi, una superficie ben superiore al 20% di quella ammissibile. Se, inoltre, si considera la

seriale sequela di artifici posti in essere – contratti (almeno parzialmente)

falsi e ricorso giudiziale per usucapione all'evidenza strumentale e

pretestuoso – non vi è alcuno spazio, come preteso dai convenuti, per

escludere la intenzionalità e la preordinazione della condotta da essi posta in

essere; i quali convenuti, d'altro canto, erano pienamente edotti (cfr. il

quadro K di ciascuna DUP) sia dell'assunzione di responsabilità in merito

alla veridicità di quanto dichiarato sia del trattamento recuperatorio e

sanzionatorio predisposto a livello normativo per la ipotesi della

indisponibilità degli appezzamenti dichiarati. La piena sussistenza del dolo

nei comportamenti contestati esclude, parimenti, che il Collegio possa fare

ricorso al potere riduttivo, sì come ribadito, in *subiecta materia*, dalla

giurisprudenza contabile (C. conti, Sez. Giur. Centrale d'Appello, n.

241/2020).

7. In conclusione, alla dichiarata responsabilità amministrativa per dolo dei

convenuti, segue la condanna al pagamento della somma complessiva di €

228.273,88 (euro duecentoventottomila duecentosettantatre/88), di cui euro

167.271,80 a carico della ditta individuale Aparo Salvatore Stefano, per gli

anni dal 2008 al 2014 ed euro 61.002,08 a carico della Società Agricola

Sovarita, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in solido con il sig. Aparo

Salvatore Stefano, amministratore della società all'epoca dei fatti, in favore

dell'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. A ciascuno dei

predetti importi vanno inoltre aggiunti la rivalutazione monetaria, dalla data

di ciascun pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli

interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della

presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei convenuti ed a favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara la responsabilità amministrativa dei convenuti:

a) APARO Salvatore Stefano, nato a Ragusa il 21 luglio 1979 (C.F.: PRA SVT 79L21 H163Q), e residente in Vizzini, contrada Sovarita Nuova, s.n.c., nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, P.I. 03510650876;

b) APARO Salvatore Stefano, nato a Ragusa il 21 luglio 1979 (C.F.: PRA SVT 79L21 H163Q), e residente in Vizzini, contrada Sovarita Nuova, s.n.c., nella qualità di legale rappresentante della società agricola “SOVARITA” all’epoca dei fatti;

c) la Società Agricola “SOVARITA” (P.I. 05170920879), società semplice con sede legale in Vizzini, contrada Sovarita s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore;

2. e, per l’effetto:

d) condanna la ditta individuale Aparo Salvatore Stefano (P.I. 03510650876) al pagamento, a favore dell’AG.E.A, della somma pari ad euro 167.271,80 (centosessantasettemiladuecentosettantuno,80 euro), maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo;

e) condanna la Società Agricola semplice Sovarita, (P.I. 05170920879), in

solido con il sig. Aparo Salvatore Stefano, amministratore della società all'epoca dei fatti, al pagamento, a favore dell'AG.E.A, della somma pari ad euro 61.002,08 (sessantunomiladue,08 euro), maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

f) condanna i convenuti alle spese di giustizia, liquidate in complessivi euro 191,66 (centonovantuno,66), a favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2020.

L'estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Giuseppa Maneggio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 15 ottobre 2020

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

f.to digitalmente

